

# **COMUNE DI SUPERSANO (PROVINCIA DI LECCE)**

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

Approvato con deliberazione commissariale, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 45 del 27/05/2009

### INDICE

- Art. 1: finalità e ambito applicativo
- Art. 2: presupposti per il conferimento degli incarichi
- Art. 3: fase preliminare dell'incarico
- Art. 4 limiti di spesa
- Art. 5: competenze per il conferimento degli incarichi
- Art. 6: procedura di comparazione
- Art. 7: modalità della selezione
- Art. 8: formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti
- Art. 9: casi in cui si può escutere il ricorso alla procedura comparativa
- Art. 10: comunicazione al Centro Territoriale per l'Impiego
- Art. 11: trasmissione alla Corte dei conti
- Art. 12: pubblicazione sul sito del Comune
- Art. 13: verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 14 disposizioni generali e finali

## Articolo 1

### Finalità ed ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/07 (legge finanziaria anno 2008) e s.m.i e sulla base dei criteri determinato con deliberazione commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale, il conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, intendendo per tali ai fini del presente regolamento:

a) gli incarichi di prestazione occasionale:

rapporti di lavoro autonomo che si concretizzano in una prestazione d'opera o il raggiungimento di un risultato aventi il carattere dell'occasionalità, non richiedendosi l'iscrizione ad albi professionali.

b) gli incarichi professionali

rapporti di lavoro autonomo instaurati con professionisti, che esercitano la professione in via abituale, aventi di norma l'iscrizione in Albi o Ordini Professionali, i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si obbligano a compiere verso un corrispettivo una prestazione d'opera o il raggiungimento di un risultato.

c) gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa

rapporti di lavoro autonomo, che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, finalizzata alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente.

Nell'ambito degli incarichi di lavoro autonomo quelli aventi ad oggetto studio, ricerca o consulenza hanno le seguenti caratteristiche:

- incarichi di studio – quando oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte,
- incarichi di ricerca – attività connessa alla preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione,
- incarichi di consulenza – resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni da parte di esperti.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti incarichi, per i quali il responsabile del servizio competente applicherà la disciplina specifica di riferimento, ove esistente:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi e gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, (es.: medico del lavoro incaricato ai sensi della D. Lgs. n. 81/2008), qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione o incarichi notarili;
- agli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi disciplinati dal D. Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli incarichi a soggetti con organizzazione strutturata e senza caratterizzazione personale riconducibili ad appalti di servizi disciplinati dal D. Lgs. n. 163/06 e succ. modifiche ed integrazioni;
- gli incarichi per la composizione degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
- le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in prestazioni episodiche svolte in maniera saltuaria che comportano la corresponsione di compensi di modica entità (es.: componenti commissioni di concorso o gare);

## Articolo 2

### Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera che debbano essere svolti da professionisti iscritti in ordini od albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Il ricorso a rapporti di lavoro autonomo, solo con riferimento ad attività istituzionali stabilite per legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00, è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alla competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente.
- b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione;
- d) i compensi erogati all'incaricato devono essere proporzionati alle utilità conseguite dall'Amministrazione;
- e) deve essere accertata l'inesistenza all'interno dell'organizzazione dell'Ente di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno.

3. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto compiti di gestione o di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai responsabili di servizio in rapporto di subordinazione con l'Ente.

4. E' vietato il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

### **Articolo 3**

#### **Fase preliminare all'incarico**

1. Prima di attivare la procedura per il conferimento dell'incarico, il Responsabile del Servizio competente individua il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi esterni e verifica l'esistenza di tutti i presupposti di cui all'Art. 2 del presente Regolamento.

### **Articolo 4**

#### **Limiti di spesa**

1. Il limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio dell'Ente.

### **Articolo 5**

#### **Competenza per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai Responsabili delle singole strutture che intendono avvalersene sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione.

2. Essi possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dalla programmazione annuale e dal bilancio di previsione.

### **Articolo 6**

#### **Procedura di comparazione**

1. Gli incarichi di lavoro autonomo sono di norma affidati previa attivazione di procedura comparativa.

2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile competente.

3. L'avviso di selezione dovrà contenere:

- l'oggetto della prestazione altamente qualificata riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
- le modalità e criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio: esame dei curricula, esame dei curricula con successivo colloquio, valutazione dei titoli, valutazione dei titoli e successivo colloquio ecc.);
- il compenso complessivo lordo previsto;

- ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
- a) pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
  - b) pubblicazione sul sito web del Comune per lo stesso periodo di pubblicazione all'albo pretorio;
  - c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile del Servizio competente.

## **Articolo 7**

### **Modalità della selezione**

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso di selezione, provvederà il Responsabile del Servizio competente, il quale potrà avvalersi di apposita commissione tecnica, nominata con propria determinazione.

## **Articolo 8**

### **Formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti**

1. Al termine della procedura comparativa, la relativa graduatoria dovrà essere approvata e resa pubblica dal Responsabile del Servizio. Da detta graduatoria saranno attinti i destinatari degli incarichi esterni, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante.
2. Il contratto dovrà necessariamente contenere:
  - a) la tipologia della prestazione (incarico di natura occasionale, professionale o coordinato e continuativo),
  - b) l'oggetto,
  - c) le modalità di esecuzione della prestazione, la tempistica delle prestazioni da rendere,
  - d) la durata ed il luogo della prestazione,
  - e) il compenso e le modalità di pagamento dello stesso,
  - f) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento,

## **Articolo 9**

### **Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa**

1. La procedura comparativa potrà non essere effettuata, e l'incarico quindi potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. n. 267/00 da parte del Responsabile del Servizio competente, nei seguenti casi:
  - esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domanda o per mancanza di candidati idonei;
  - tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale o formativa per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità ed abilità dello stesso o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - nel caso in cui siano documentate ed attestate dal Responsabile situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
  - nel caso in cui la prestazione d'opera richieda un compenso complessivo non superiore ad € 20.000 lordi.

## **Articolo 10**

### **Trasmissione alla Corte dei Conti**

1. Il Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto di conferimento dell'incarico, qualora si verta

nelle ipotesi per le quali la normativa vigente prevede l'inoltro alla Corte dei Conti, è responsabile di tale adempimento.

### **Articolo 11**

#### **Pubblicazione sul sito del Comune**

1. I contratti di collaborazione relativi, ai rapporti disciplinati dal presente regolamento, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito web.
2. Il Responsabile del Servizio competente, è tenuto a pubblicare sul sito web del Comune del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso in adempimento a quanto previsto dall'Art. 3, comma 18 e comma 54 della L. n. 244/97 e s.m.i.
3. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

### **Articolo 12**

#### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile che ha stipulato il contratto verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento.
2. Il Responsabile accerta altresì il buon esito dell'incarico ed il rispetto delle clausole contrattuali mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

### **Articolo 13**

#### **Disposizioni generali e finali**

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed abroga qualsiasi altra disposizione precedentemente prevista in materia di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.